

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 97/A

presentata dai Consiglieri regionali
SORU - PIANO - PISCEDDA - ORRÙ

il 29 aprile 2025

Disposizioni in materia di proroga dei termini di efficacia delle graduatorie

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge risponde alla finalità di prorogare i termini di efficacia di alcune graduatorie e di estendere il termine triennale di efficacia anche alle graduatorie riferite agli enti ricompresi nel comparto sanità. Tali disposizioni consentiranno alle amministrazioni interessate, discrezionalmente ed in coerenza con la programmazione complessiva delle assunzioni, di utilizzare le graduatorie vigenti per il reclutamento di personale.

L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge risponde alla finalità di prorogare i termini di efficacia di alcune graduatorie relative alle procedure di reclutamento per le assunzioni di personale, a tempo indeterminato e determinato, indette nell'ambito del sistema Regione e del Servizio sanitario regionale di prossima scadenza, fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 2 dispone, altresì, l'estensione del termine triennale di efficacia anche alle graduatorie riferite agli enti ricompresi nel comparto sanità.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

CORRIAS, Presidente - FASOLINO, Vice Presidente - COCCO, Segretario - CASULA - CHESSA - CIUSA - COCCIU - DERIU - LOI - MATTA - SCHIRRU - SOLINAS ANTONIO - TRUZZU - USAI

RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai Consiglieri

FUNDONI, Presidente - ARONI, Vice presidente - SERRA, Segretario - MELONI Corrado, Segretario - AGUS - CANU - COZZOLINO - FRAU - LOI - PERU - PILURZU - PIRAS - TICCA

Relatore per l'Aula

On. Soru

pervenuta il 15 maggio 2025

La proposta di legge n. 97, presentata il 29 aprile 2025, è stata assegnata l'8 maggio 2025 alle Commissioni permanenti Prima e Sesta per l'esame congiunto ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento interno.

In data 14 maggio 2025, si è tenuta la seduta congiunta delle Commissioni, in cui, sentita l'illustrazione del proponente e svolta la discussione generale, è stato approvato l'articolato con emendamenti e licenziato il testo all'unanimità.

Il testo licenziato consta di tre articoli più l'entrata in vigore.

L'articolo 1 che, nel testo emendato in Commissione, riporta soltanto il comma 1 del testo proponente, dispone la proroga di determinate graduatorie, alcune delle quali prossime alla scadenza.

L'articolo 1 bis (che ha assorbito in parte l'originario comma 2 dell'articolo 1 del testo del proponente), estende il termine di vigenza triennale delle graduatorie a tutti gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), introducendo un comma aggiuntivo al vigente articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie). Tale disposizione riconduce, pertanto, ad una situazione di equità rispetto alle graduatorie delle altre amministrazioni regionali, ma anche degli enti locali, per le quali è previsto attualmente un termine di vigenza triennale.

Le Commissioni auspicano una rapida approvazione della proposta di legge da parte dell'Aula in considerazione dell'imminente scadenza delle graduatorie. Si ritiene che dalle medesime graduatorie le amministrazioni interessate possano utilmente attingere per far fronte al fabbisogno di personale, in considerazione dell'attualità della competenza professionale acquisita dai candidati risultati idonei, ragionevolmente desumibile dal lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione delle stesse.

Relatore per l'Aula

On. Cocciu

(non pervenuta)

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Titolo: Disposizioni in materia di graduatorie

Art. 1

Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2026 l'efficacia delle seguenti graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami:

- a) banditi dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale Sardegna (ARPAS) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di:
 - 1) numero tre dirigenti ambientali chimici/biologi, approvata con determinazione del Direttore del servizio risorse umane n. 647/2022 del 6 maggio 2022;
 - 2) numero tre dirigenti tecnico ambientali, approvata con determinazione del Direttore del servizio risorse umane n. 235/2023 del 7 febbraio 2023;
 - 3) numero un dirigente ambientale ingegnere/geologo, approvata con determinazione del Direttore del servizio risorse umane n. 1463/2023 del 1° agosto 2023;
- b) banditi dall'Azienda regionale della salute (ARES) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di:
 - 1) numero due dirigenti ingegneri informatici, approvata con determinazione del Responsabile selezione del personale del Servizio sanitario regionale (SSR) ARES n. 1847 del 22 giugno 2023;
 - 2) numero dieci unità dell'area professionisti della salute e funzionari, profilo ostetrica, approvata con determinazione del dirigente Ricerca e selezione del personale per le aziende del SSR n. 1509 del 22 maggio 2023.

2. Il termine di vigenza previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023, variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie) si applica anche all'azienda regionale della salute, alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere e alle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna.

Art. 1

Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2026 l'efficacia delle seguenti graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami:

- a) banditi dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale Sardegna (ARPAS) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di:
 - 1) tre dirigenti ambientali chimici/biologi, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Direttore del servizio risorse umane n. 647/2022 del 6 maggio 2022;
 - 2) tre dirigenti tecnico ambientali, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Direttore del servizio risorse umane n. 235/2023 del 7 febbraio 2023;
 - 3) un dirigente ambientale ingegnere/geologo, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Direttore del servizio risorse umane n. 1463/2023 del 1° agosto 2023;
- b) banditi dall'Azienda regionale della salute (ARES) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di:
 - 1) due dirigenti ingegneri informatici, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Responsabile selezione del personale del Servizio sanitario regionale (SSR) ARES n. 1847 del 22 giugno 2023;
 - 2) dieci unità dell'area professionisti della salute e funzionari, profilo ostetrica, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione del Dirigente ricerca e selezione del personale per le aziende del SSR n. 1509 del 22 maggio 2023.

Art. 1 bis

Integrazione all'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 2023 in materia di termini di efficacia delle graduatorie

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), è aggiunto il seguente: "4-bis. Il termine di efficacia di tre anni dalla data di pubblicazione si applica anche alle graduatorie dei concorsi indetti dagli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2020.".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 2

Norma finanziaria

(identico)

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)